

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominato

“NUOVO GRUPPO ARTISTICO IL CASCINETTO - APS”

CF 93027270193

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. È costituito in Cremona l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato **“NUOVO GRUPPO ARTISTICO IL CASCINETTO - APS”**, di seguito indicato con il termine **“Associazione”**.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di 26100 CREMONA, via Maffino Maffi 2A.
Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie e succursali in tutta Italia. La variazione della sede nell'ambito dello stesso Comune non rappresenta modifica del presente Statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 _ Statuto

1. L'Associazione, è un Ente del Terzo Settore, ed è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.
4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per l'elaborazione, la promozione e la realizzazione, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative culturali e socio-educative e l'obiettivo di arrecare benefici anche a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche culturali e sociali.

Art. 4 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 Dlgs 117/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- incentivare la promozione umana, organizzare la gestione di corsi, teorici e pratici, di preparazione e approfondimento delle varie discipline artistiche in genere e in particolare delle tecniche grafiche e pittoriche;
- promuovere lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento culturale ed artistico con particolare riferimento alla storia dell'arte;
- proporre attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione, l'impegno civile e sociale dei cittadini anche in collaborazione con altri soggetti del territorio;
- Organizzare laboratori di disegno e pittura rivolti ad alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado per il miglioramento delle conoscenze e delle abilità in materia grafico/pittorica;
- Promuovere attività di integrazione educativa per il successo scolastico e formativo per alunni delle scuole secondarie e di prevenzione della dispersione scolastica.

3. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale a favore dei propri soci, dei loro familiari e dei terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate

purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

In caso di particolare necessità e su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati che non svolgono attività di volontariato.

Occasionalmente per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate.

L'Associazione può per il raggiungimento degli scopi sociali stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici, società o altre associazioni.

L'Associazione, inoltre, potrà, mediante specifiche deliberazioni, effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare i rapporti associativi e l'attività.

Art. 5 – Ammissione Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano gli scopi e le finalità istituzionali nonché i principi di solidarietà e promozione sociale senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita la potestà genitoriale o da un tutore legale. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o dal suo tutore

2. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione in base alla modulistica predisposta dall'Associazione.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci

l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

8. I soci possono essere:

a) soci fondatori: le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo;

b) soci ordinari: le persone fisiche che ne facciano richiesta dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e l'eventuale regolamento interno e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari;

c) soci sostenitori: le persone fisiche che forniscono sostegno economico all'attività dell'Associazione mediante donazioni o comodato di beni o servizi, la nomina di tali soci è riservata al Consiglio Direttivo;

d) soci onorari: le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti, o fornito particolare contributo, per la loro opera all'interno dell'Associazione, la nomina di tali soci è riservata al Consiglio Direttivo.

e) soci minori: le persone fisiche che non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età;
(senza diritto di voto)

Soci sostenitori e soci onorari hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci ordinari ed in particolare il diritto all'elettorato attivo e passivo.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per:

a) decesso;

b) decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale;

c) dimissioni volontarie che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

d) esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci sono tenuti a:

- a) osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e le delibere degli Organi Sociali;
- b) versare la quota associativa annuale nonché i contributi, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo volontario, libero e gratuito, come eventualmente concordato e deliberato dal Consiglio Direttivo;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione difendendone il buon nome.

I soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione, negli orari e nelle modalità stabiliti, e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e di votare direttamente o per delega (massimo tre deleghe per ogni socio). Tutti i soci godono del diritto dell'elettorato attivo e passivo, tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il compimento della maggiore età;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- accedere agli atti ed ai registri dell'Associazione;
- contribuire, a seconda delle proprie capacità e possibilità, attivamente per lo sviluppo e la crescita dell'Associazione, senza limiti temporali e in nessun caso limitatamente a singoli eventi o a gruppi di eventi;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento voglia recedere dall'Associazione a mezzo comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo.

I soci non possono avvalersi per motivi e/o interessi personali del nome dell'Associazione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti, se deliberato dall'assemblea
- e) Organo di controllo e revisore legale nei casi previsti dalla legge.

Art. 9 – Assemblea Soci

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzianti. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti i soci, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa.

1. L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, unitamente al bilancio preventivo dell'associazione. all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua-
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
 - delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

3. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e la presentazione del bilancio preventivo. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

4. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione, o da persona dallo stesso delegata, o dal Consiglio Direttivo, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale e in forma scritta (lettera ordinaria o

raccomandata o e-mail o altro mezzo) indirizzata a ciascun associato risultante dal libro soci, spedita almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

6. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione alla presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la delibera deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

9. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

10. Ogni socio, in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto nell'assemblea ordinaria e straordinaria ad un voto, è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, a ogni socio possono essere affidate fino a tre deleghe.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di suo impedimento da persona da esso nominata.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sulle attività svolte e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire in assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal segretario. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche la votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto, su richiesta, di consultare il verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.
7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri eletti con scrutinio segreto dall'assemblea ordinaria dei soci, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci iscritti all'Associazione da almeno un anno.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica dall'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente, su designazione del Presidente, il Segretario;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- determinare e indirizzare l'attività dell'Associazione, formulare i programmi e curarne l'attuazione;
- deliberare sugli investimenti patrimoniali;
- stabilire l'importo delle quote annue di associazione e dei contributi di frequenza e di partecipazione ai corsi e alle iniziative sociali;
- deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci, deliberare inoltre sulle categorie di soci sostenitori e soci onorari;
- gestire la contabilità dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87

del D. Lgs. N. 117/2017

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli da idonea relazione;
- stabilire le prestazioni rese ai soci e le relative modalità di svolgimento;
- nominare e revocare collaboratori, consulenti, dipendenti ed emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- affidare e revocare compiti o mansioni ai soci che si rendono disponibili a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo volontario, libero e gratuito, fissandone i termini e le modalità;
- conferire e revocare procure;
- compilare l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea che delibererà con maggioranza ordinaria e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e ratificare le deliberazioni di urgenza prese dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Delle deliberazioni stesse verrà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 11 - Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio.

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei voti dai componenti del Consiglio Direttivo, è il rappresentante dell'Associazione e la dirige in armonia con le delibere del Consiglio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della tenuta dei registri e della gestione dell'Associazione, in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

In caso di legittimo impedimento o assenza o cessazione della carica il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere, per età, più anziano, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Se il Consiglio Direttivo ha nominato il Segretario esso è chiamato a coadiuvare il Presidente ed il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché del libro soci e dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5, provvede al disbrigo della corrispondenza e svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, provvede a svolgere gli incarichi affidati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Collegio Revisori dei conti

L'Assemblea ordinaria può nominare da uno a tre revisori dei conti aventi l'incarico di esaminare in qualunque momento la contabilità sociale ed esprimere il proprio parere sui bilanci prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea, per poi riferire in sede di approvazione.

Il collegio agisce di propria iniziativa su richiesta degli organi sociali o su segnalazione di un aderente e redige annualmente la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che sarà trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti, registro dove verranno verbalizzate le riunioni del collegio stesso.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili, l'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo. Se invitati dal Presidente possono presenziare alle sedute del Consiglio. I revisori dei conti, che possono essere anche non soci dell'Associazione, non devono avere necessariamente requisiti professionali specifici o essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile.

Art. 13 – Organi di controllo e revisore legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito

registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 14 – Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata tre anni e sono svolte a titolo volontario, libero e gratuito. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e fiscalmente documentate previa delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo si applica quanto previsto all'art.10. Le dimissioni dei componenti dell'organo direttivo dovranno essere inviate a mezzo raccomandata AR al Presidente. Le dimissioni del Presidente dovranno essere inviate a mezzo raccomandata AR al Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni del Presidente il Vice Presidente assumerà di diritto la carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 15 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- a) quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi dei soci per frequenza e partecipazione alle iniziative sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) contributi straordinari dei soci;
- d) liberalità da parte dei soci e da parte di terzi;
- e) eredità, lasciti e donazioni;
- f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti, istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, fondazioni pubbliche e private, strutture private di ogni genere e forma;
- g) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) proventi derivanti dai servizi erogati agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- m) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili e immobili, donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi dell'attività sociale, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione. I fondi

sono depositati presso istituto di credito o ufficio postale stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da persona da esso delegata con approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Disciplina di bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e il programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 17 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 18 – Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'associazione

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Presidente o del Segretario dell'Associazione, se nominato:
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 19 – Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 22 . Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Cremona,

La Presidente
(Franca Zucchetti)

Il Segretario verbalizzante
(Silvia Mineri)